

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Norme per la formazione professionale del personale paramedico

RELATORE - Avv. Gaetano SCAMARCIO


CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

18/2/75

P/ Ufficio Commissioni



Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la legge regionale votata dal Consiglio Regionale di Puglia nella tornata del 17 dicembre 1974, concernente " Norme per la formazione professionale del personale paramedico" è stata rinviata dal Governo per chiarimenti.

Invero la censura mossa dall'organo centrale è una sola: è riferita al 2° comma dell'art. 1 della legge predetta che prevede la possibilità che la Regione conceda l'autorizzazione ad istituire scuole per personale paramedico anche a favore di enti privati, a condizione che il tirocinio pratico venisse svolto presso pubbliche istituzioni.

Invero il Governo della Repubblica ha eccepito l'illegittimità di tale disposizione, sostenendo in sostanza che tali scuole possono trovare collocazione solo presso enti forniti di personalità giuridica pubblica.

Le argomentazioni poste a sostegno di tale tesi, in verità, non sono convincenti sia perchè in passato - se non andiamo errati - lo stesso Ministero della Sanità ha autorizzato l'istituzione di scuole per il conseguimento del diploma di infermiere professionale presso Istituti privati. A Bari ci risulta vi sia un istituto religioso (Istituto S. Cuore) che a suo tempo fu autorizzato dal Ministero predetto a gestire una scuola per infermieri.

L'istituzione presso enti privati, dunque, non pare af fatto illegittima, atteso che la legge 19/7/1940, n. 1098 contempla fra i beneficiari delle autorizzazioni anche gli enti privati.

Illegittimo pare, invece, il contenuto del chiarimento pervenuto dal Governo che ha omesso di contemplare la disposizio ne di cui alla legge testè citata.

Tuttavia, al fine di poter vedere finalmente operante la legge in questione, si ritiene più conveniente accogliere il suggerimento avanzato dal Governo e modificare il secondo comma dell'art. 1, così come proposto dalla Giunta Regionale.

Un irrigidimento delle posizioni assunte da questa Regione si ripercuoterebbe a nostro danno perchè vedrebbe rimandata la soluzione dei problemi inerenti la penuria delle scuole di per sonale paramedico con conseguente scarsità del personale che esso qualifica.

E' preferibile, dunque, guardare l'obbiettivo che si vuole perseguire, anzicchè battere la via di una conflittualità giuridica con lo Stato che si concluderebbe negativamente per la aspettativa della comunità pugliese. Il risultato certo sarebbe que sto: quello di vedere ancora una volta rimandato il problema del miglioramento assistenziale del malato, grazie all'auspicato aumen to del numero e della preparazione di personale paramedico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muller', written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

# NORME PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE PARAMEDICO

## Art. 1

### AUTORIZZAZIONE DI SCUOLE

La Giunta Regionale autorizza l'istituzione di scuole per l'abilitazione allo esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato.

L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che offrano valide garanzie di efficiente funzionamento.

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 24 del R.D. 16 agosto 1909, n.615.

## Art. 2

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Gli enti che intendono istituire scuole per la formazione del personale esercitante le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta Regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi;
- b) l'elenco e la qualifica dei docenti, secondo le singole materie d'insegnamento;
- c) lo schema di regolamento della scuola adottato dal Consiglio di gestione della scuola;
- d) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;
- e) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso.



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 3

In sede di determinazione relativa all'istituzione della scuola, la Giunta regionale fissa il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle direttive del programma ospedaliero regionale.

Art. 4

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La Giunta regionale può revocare l'autorizzazione all'esercizio della scuola ovvero all'espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nell'organizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso.

Art. 5

AMMISSIONE

L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi vigenti, è subordinata al superamento di un colloquio.

Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione di cui all'art. 8 della presente legge, integrato da esperti delle materie di insegnamento.

Art. 6

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Gli enti autorizzati a gestire scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun operatore parasanitario ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

La Giunta regionale approva il programma dei corsi e vigila sull'efficace espletamento degli stessi.

Art. 7

DIVIETO DI ISTITUIRE SCUOLE O CORSI SENZA  
L'AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE

E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle ammi-



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

nistrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare nel territorio della Regione Puglia, senza l'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, scuole o corsi per la formazione o l'aggiornamento di personale parasanitario nelle qualifiche previste dalle leggi vigenti, in discipline che abbiano attinenza con la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e che comunque possano interessare l'attività parasanitaria.

Art. 8

CONSIGLIO DI GESTIONE DELLE SCUOLE

Le scuole di cui all'art. 1 della presente legge sono gestite da un Consiglio col compito di assicurare l'autonomia funzionale della scuola.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall'ente, al cui consiglio di amministrazione propone la previsione delle spese da sostenere nel corso dell'anno scolastico.

Il Consiglio di gestione della scuola è composto:

- da un rappresentante dell'ente che ha istituito la scuola, con funzioni di presidente;
- da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola designato dal Sindaco;
- da un rappresentante della Regione;
- da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentata nell'ente che ha istituito la scuola;
- da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- dal direttore didattico della scuola.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni.

Art. 9


COMPITI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione assicura l'autonomia funzionale alla scuola nei limiti dei finanziamenti stanziati annualmente dall'ente che ha istituito la scuola.

Il Consiglio di gestione delibera il regolamento interno della scuola.

In particolare il regolamento detta norme circa:

- la nomina degli insegnanti;
- il controllo del numero delle ore di insegnamento;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze;
- il passaggio da un anno di corso al successivo nel caso di scuole o di corsi di durata pluriennale.





Art. 10

GRATUITA' DEI CORSI

Le scuole istituite ai sensi dell'art. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli alunni i testi, le dispense e quant'altro occorra per la frequenza che è obbligatoria e gratuita.

La scuola può concedere, a titolo di incentivazione, assegni di studio agli alunni frequentanti.

Art. 11

ASSEGNI DI STUDIO

Gli enti ospedalieri classificati, che gestiscono scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, stanzieranno in apposito capitolo di bilancio un fondo destinato all'erogazione di assegni di studio in numero non inferiore al 20% degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.

Art. 12

Hanno titolo alla partecipazione al concorso per l'attribuzione degli assegni di studio tutti gli allievi - tranne quelli in posizione di comando - il cui reddito familiare, accertato con certificazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, non superi le lire 3.600.000 annue.

Per la procedura di concorso per la formazione della graduatoria si osserva la disciplina stabilita nel regolamento, di cui all'art. 9 della presente legge.

~~IL PRESIDENTE~~

~~Diocchiaro~~

~~I CONSIGLIERI SEGRETARI~~

~~Il Presidente~~

